



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
DIVISIONE URBANISTICA E QUALITA' DELL'AMBIENTE COSTRUITO**

DEL 444 / 2022

27/06/2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 GIUGNO 2022

(proposta dalla G.C. 14 giugno 2022)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

AHMED ABDULLAHI Abdullahi	FIRRAO Pierlucio	RUSSI Andrea
BORASI Anna Maria	FISSOLO Simone	SALUZZO Alberto Claudio
CAMARDA Vincenzo Andrea	GARCEA Domenico	SANTIANGELI Amalia
CATANZARO Angelo	GARIONE Ivana	SGANGA Valentina
CATIZONE Giuseppe	GRECO Caterina	TOSTO Simone
CERRATO Claudio	IANNO' Giuseppe	TRONZANO Andrea
CIAMPOLINI Tiziana	LEDDA Antonio	TUTTOLOMONDO Pietro
CONTICELLI Nadia	LIARDO Enzo	VIALE Silvio
CREMA Pierino	PATRIARCA Lorenza	
CROSETTO Giovanni	PIDELLO Luca	
DAMILANO Silvia	RAVINALE Alice	
DIENA Sara	RICCA Fabrizio	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 34 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - MAZZOLENI Paolo - PENTENERO Giovanna - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: ABBRUZZESE Pietro - AMBROGIO Paola - APOLLONIO Elena - CASTIGLIONE Dorotea - CIORIA Ludovica - DAMILANO Paolo - MACCANTI Elena

Con la partecipazione della Segretaria Generale IOVINELLA Rosa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: USI TEMPORANEI AI SENSI DELL'ARTICOLO 23-QUATER DEL D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 8 BIS DELLA L.R. N. 19/1999 - CRITERI E INDIRIZZI ATTUATIVI.

Proposta dell'Assessore Mazzoleni.

Premesse

Il c.d. Decreto Semplificazioni (*D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120*) all'art. 10 c.1, lett. m bis, ha disposto l'introduzione dell'art. 23 quater, rubricato "Usi temporanei" nel Testo Unico Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). Con tale norma, il legislatore ha previsto che l'uso temporaneo possa riguardare beni pubblici e privati in stato di degrado, abbandono o sottoutilizzo, per lo svolgimento di iniziative di rilevante interesse pubblico di durata limitata, ma con potenziali conseguenze per il bene o l'area dal punto di vista rigenerativo senza che ciò comporti il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.

La norma precisa che consentire l'utilizzazione temporanea di un bene, pubblico o privato, per lo svolgimento di attività o impieghi dello stesso per usi diversi da quelli consentiti dallo strumento urbanistico vigente è facoltà del Comune, previa verifica del rispetto dei requisiti socio-economici ed ambientali correlati all'interesse pubblico da perseguire.

Il legislatore statale demanda al Consiglio Comunale l'individuazione dei criteri e degli indirizzi per l'attuazione degli usi temporanei con la finalità di fornire un decisivo apporto alle istanze di rigenerazione urbana, economica e sociale, anche in relazione agli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e riutilizzo dell'esistente.

La determinazione delle modalità di esercizio dell'uso temporaneo spetta dunque all'ente locale che, a seguito dell'approvazione dei suddetti criteri, stabilisce mediante convenzione, da approvarsi con apposito atto di competenza della Giunta Comunale, la durata dell'uso temporaneo e l'eventuale possibilità di proroga, le modalità di utilizzo temporaneo dei locali, degli edifici e delle aree, nonché gli oneri e le scadenze per il ripristino delle condizioni originarie degli immobili suddetti, le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali. La medesima convenzione può contenere, altresì, la definizione delle eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie, indispensabili all'uso temporaneo proposto, nonché la possibile esecuzione di

interventi di adeguamento per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute.

Anche nella legislazione regionale nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte norme per la disciplina degli usi temporanei. In particolare si richiama la Legge Regionale n. 13/2020 (Legge Regionale Piemonte 29 maggio 2020, n. 13, Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19), che all'articolo 79, prevede l'inserimento dell'articolo 8 bis "Destinazioni d'uso temporanee" nella Legge Regionale Piemonte, 8 luglio 1999, n. 19.

Nell'ambito della succitata legge regionale, oltre alle indicazioni già richiamate derivanti dalla legislazione statale, viene previsto che il comune possa consentire l'uso temporaneo di immobili o parti di essi, di proprietà pubblica o privata, dismessi in tutto o in parte, senza che ciò comporti mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate, previa verifica del rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza, a condizione che non vi sia la compromissione delle finalità perseguite dalle destinazioni prevalenti previste dal PRG, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due.

Obiettivi

La presente deliberazione ha l'obiettivo di costruire un quadro di riferimento locale univoco e di semplice utilizzo per rendere immediatamente disponibili aree ed edifici di proprietà privata oggi in attesa di trasformazioni, consentendo alla comunità la possibilità di utilizzarli in modo temporaneo, con interventi leggeri e reversibili, anche per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. Ciò al fine di orientare le prospettive di governance dei processi di trasformazione sulla rigenerazione urbana tout-court, attivando dinamiche di rinnovamento di immobili non ancora del tutto trasformati o in attesa di rifunzionalizzazione.

I tempi lunghi delle trasformazioni urbane, per la complessità dei processi ad esse sottesi, generano momenti di indeterminatezza: le aree o gli edifici in corso di trasformazione - nelle diverse fasi che attraversano - permangono di fatto "sospesi" tra due condizioni differenti per un determinato lasso di tempo (quella iniziale di abbandono e quella finale di progetto). Con il presente atto si intende, pertanto, valorizzare l'uso temporaneo quale strumento fondamentale al fine di rendere immediatamente fruibili aree urbane degradate, sostenendo un loro recupero immediato nelle more dei processi di trasformazione più significativi, nel frattempo in corso, grazie a procedure semplificate.

Il Consiglio Comunale, cogliendo le possibilità offerte dalla sopracitata normativa nazionale e regionale, ha peraltro già deliberato (con deliberazioni n. 732/2021 e n. 876/2021) in favore di un utilizzo temporaneo - e in generale più flessibile - di aree e fabbricati per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

La presente deliberazione si muove dunque nel solco di un mutamento già in atto nelle modalità di fruizione di alcuni spazi, spesso usati per un tempo breve e in modo transitorio, per ospitare eventi pop-up, temporanei e "spostabili": una città che si trasforma velocemente in attesa dell'attuazione delle previsioni regolate dallo strumento urbanistico generale, con livelli diversi di complessità e in modo più flessibile. Laddove infatti il "non-utilizzo" possa generare l'errata percezione di una città "immobile", l'attuazione dell'uso temporaneo consente, infatti, di velocizzarne il processo di trasformazione: da un lato, attraverso il recupero, in forma leggera e sostenibile, di immobili e di spazi urbani dismessi o in via di dismissione, valorizzandone quindi la capacità di catalizzare nuove energie per la città; dall'altro lato, offrendo ai cittadini l'occasione di usufruire nuovamente e in modi diversi di luoghi non accessibili, nonché alla Città di migliorare il rapporto tra politiche

urbane e processi di trasformazione.

In questo senso, l'attuazione dell'uso temporaneo si avvantaggia di una essenziale natura esplorativa volta ad "innescare" la trasformazione di determinati luoghi. Da una parte, l'opportunità di innestare nuovi usi, diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico vigente - proprio perché temporanei - riporta un'attenzione specifica su alcuni dei luoghi abbandonati o degradati della città. Dall'altra parte, l'attuazione dell'uso temporaneo promuove un grado maggiore di flessibilità negli usi degli spazi, costituendo uno strumento utile per testare la ricaduta in termini qualitativi di una specifica funzione in un determinato luogo e valutarne l'efficacia rispetto alle esigenze della popolazione, prima di essere restituiti a destinazioni d'uso più stabili. Anche per questa ragione, i criteri e gli indirizzi oggetto della presente deliberazione potranno essere, pertanto, oggetto di revisione e integrazione a seguito di un primo periodo di applicazione e monitoraggio.

Criteri della disciplina dell'uso temporaneo

Considerata dunque la necessità di disciplinare in modo puntuale il ricorso all'utilizzo temporaneo di fabbricati ed aree di proprietà privata, con la presente deliberazione vengono individuati i criteri e gli indirizzi che saranno oggetto di più puntuale definizione nelle relative convenzioni la cui approvazione è di competenza della Giunta Comunale.

L'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico è, come già anticipato, finalizzato ad attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, al contempo, lo sviluppo di iniziative sociali, culturali, di recupero ambientale, ed economiche. In quest'ultimo caso, qualora l'uso temporaneo preveda l'insediamento di attività riconducibili al commercio al dettaglio, queste potranno riguardare esclusivamente la categoria degli "esercizi di vicinato".

Per gestire in modo più appropriato ed efficace le diverse tipologie di istanze, si ritiene opportuno definire modalità e criteri differenziati, sia in relazione alla durata, sia in funzione del tipo di bene interessato dall'uso temporaneo, come di seguito descritto.

1. L'uso temporaneo di aree e/o fabbricati di proprietà privata, purché legittimamente esistenti, di **durata inferiore a centottanta giorni annui**, per la realizzazione di iniziative o attività ritenute dall'Amministrazione coerenti con i fini della presente deliberazione, è ammesso alle condizioni di seguito definite. La proposta di insediamento temporaneo, dovrà essere presentata via PEC al Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata, su modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale della Città, nella sezione - Casa e Territorio - Sportello edilizio. L'istanza sarà, quindi, trasmessa al Dipartimento competente per il rilascio dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa di settore per lo svolgimento delle attività che si intendono porre in essere. La proposta deve essere corredata da: titolo giuridico di legittimazione all'utilizzo del bene; relazione descrittiva comprensiva di elaborati grafici con l'individuazione dell'immobile e degli spazi utilizzati, atta ad illustrare le attività proposte, le finalità perseguite, gli eventuali interventi previsti, da attuare con modalità reversibili, nonché la dimostrazione del rispetto delle normative di settore e quelle igienico sanitarie. Il titolo autorizzativo per l'uso temporaneo viene rilasciato dal Servizio della Città competente per materia, previa stipula di atto Unilaterale d'Obbligo o, ove del caso, da Atto Convenzionale previo atto deliberativo della Giunta Comunale proposto dall'Assessorato competente nella materia prevalente. L'Atto Unilaterale d'Obbligo e/o la Convenzione dovranno definire la durata e le modalità di utilizzo dell'immobile, da valutarsi caso per caso in relazione alla proposta presentata e le sanzioni in caso di eventuale mancato rispetto dei termini convenuti. Le opere temporanee eventualmente previste dovranno essere

immediatamente rimosse al cessare dell'utilizzo temporaneo e, comunque, entro un termine non superiore alle tempistiche concesse, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti. La sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo o la stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso delle aree per la realizzazione delle strutture temporanee ai sensi dell'art. 6 comma e-bis del DPR 380/2001.

2. L'uso temporaneo di *fabbricati di proprietà privata*, purché legittimamente esistenti, **di durata superiore a centottanta giorni**, per la realizzazione di iniziative o attività ritenute dall'Amministrazione coerenti con i fini della presente deliberazione, è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Assessorato all'Urbanistica, acquisita la valutazione favorevole da parte dell'Assessorato competente per materia in relazione agli usi ipotizzati, in attuazione degli indirizzi descritti nel presente provvedimento. L'istanza dovrà essere presentata via PEC alla Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, su modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale della Città, nella sezione Casa e Territorio- Sportello edilizio, e dovrà, di minima, contenere la seguente documentazione:

- Titolo giuridico di legittimazione alla presentazione dell'istanza (proprietario e utilizzatore);
- Relazione illustrativa del progetto di uso temporaneo, corredata della necessaria documentazione tecnica di inquadramento e analisi (a titolo esemplificativo: inquadramento urbanistico, vincoli, planimetrie, sezioni, prospetti, stato di fatto e progetto, foto inserimento, rendering, ecc...) e dimostrazione della coerenza della proposta con le finalità e i requisiti della norma che la disciplina;
- Elaborati, a firma di tecnico abilitato, necessari a verificare il rispetto dei requisiti igienico sanitari, di sicurezza e accessibilità, oltre che atti a dimostrare la compatibilità dell'intervento sotto il profilo ambientale, acustico e idrogeologico;
- Relazione descrittiva delle eventuali criticità ambientali presenti nell'area interessata, con dimostrazione dell'assenza di externalità negative derivanti dalla proposta progettuale e della reversibilità dell'intervento allo scadere dei termini previsti per l'uso temporaneo;
- Schema di convenzione, da approvarsi con deliberazione della Giunta Comunale, che dovrà:
 - dettagliare il progetto di uso temporaneo, evidenziandone la coerenza con le finalità descritte;
 - stabilire la durata massima, la possibilità di aggiornamento del progetto e l'eventuale possibilità di proroga, comunque entro il termine massimo stabilito per legge;
 - regolare gli interventi ammessi, sia sui fabbricati che sulle aree libere pertinenziali, consentendo l'eventuale realizzazione di volumi temporanei amovibili, strettamente necessari e connessi all'utilizzo previsto per il fabbricato;
 - garantire la verifica di compatibilità sotto il profilo ambientale, acustico e idrogeologico ed il rispetto dei requisiti igienico sanitari, di sicurezza e accessibilità attraverso l'acquisizione dei pareri dei competenti Servizi/Divisioni della Città (ordinariamente Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Mobilità, oltre ad altri servizi in funzione del tipo di uso proposto) e degli eventuali pareri degli enti esterni (ASL, ARPA, SPRESAL, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO, ecc.), secondo le puntuali indicazioni che saranno fornite dalla Città in funzione del tipo di intervento proposto;
 - determinare le modalità, gli oneri e le tempistiche di ripristino dei luoghi alla scadenza della convenzione per l'uso temporaneo per quanto in contrasto con gli eventuali progetti definitivi di trasformazione previsti per l'area, nonché le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.
 - individuare la realizzazione di eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie e indispensabili all'uso temporaneo proposto, definendone l'entità economica;
 - disciplinare le cause di decadenza della Convenzione.

La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo del fabbricato e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di

accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute (riconducibili agli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 e 6 bis del D.P.R. n. 380/2001), da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima; gli interventi eccedenti l'attività di edilizia libera dovranno, viceversa, essere oggetto di idoneo titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

Gli interventi edilizi ammessi sui fabbricati esistenti sono: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Gli interventi sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. sono assoggettati a preventivo parere della competente Soprintendenza e/o autorizzazione paesaggistica.

Le attività edilizie da effettuare nelle classi di rischio idrogeomorfologico, individuate nell'Allegato Tecnico n. 3 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" al PRG, dovranno osservare le prescrizioni dell'allegato B alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (NUEA) del P.R.G..

Allo scadere della convenzione sottoscritta, le destinazioni d'uso temporanee non potranno più essere legittimamente esercitate e le eventuali opere edilizie autorizzate per lo svolgimento dell'uso temporaneo, qualora costituiscano intervento non conforme al PRG rispetto alla situazione originaria, dovranno essere rimosse. Resta fermo l'obbligo di comunicare alla Città l'avvenuta ottemperanza a tali prescrizioni.

3. L'ammissibilità dell'uso temporaneo di aree libere di proprietà privata di **durata superiore a centottanta giorni** sarà preventivamente valutata dal Consiglio Comunale. Le modalità di presentazione dell'istanza sono quelle descritte al punto 2). In assenza di opere edilizie l'intervento è attuato senza titolo abilitativo. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo dell'area e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendessero necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute (riconducibili agli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 e 6 bis del D.P.R. n. 380/2001), da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. In caso di interventi di nuova costruzione, o che eccedano quanto sopra disciplinato, sarà necessario il rilascio di idoneo titolo abilitativo, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, la cui efficacia verrà meno allo scadere dei termini previsti dalla convenzione sottoscritta. Gli interventi da realizzare nelle classi di rischio idrogeomorfologico, individuate nell'allegato tecnico n. 3 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" al PRG, dovranno osservare le prescrizioni dell'allegato B alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (NUEA) del P.R.G.. Gli interventi sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. saranno assoggettati a preventivo parere della competente Soprintendenza e/o autorizzazione paesaggistica. Non sono ammessi interventi ricadenti nelle zone boscate di cui all'art. 18 delle NUEA di P.R.G., in quanto inedificabili ai sensi dell'art. 13 della L.U.R., fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

Per tutti gli interventi autorizzati è facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 79 della L.R. 13/2020, rendere stabili le destinazioni d'uso temporanee, previa verifica della dotazione degli standard urbanistici, attraverso l'adeguamento degli strumenti urbanistici e il versamento degli oneri relativi alla valorizzazione dell'area ai sensi della normativa vigente.

Le eventuali opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito dell'intervento temporaneo, qualora funzionali al successivo intervento di sviluppo di rigenerazione dell'area, potranno essere mantenute e il loro costo potrà essere scomputato, facendo riferimento alle modalità ordinariamente applicate in materia, dagli oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso.

L'utilizzo temporaneo di un immobile, o parti di esso, per lo svolgimento di attività o impieghi per

usi diversi da quelli consentiti dallo strumento urbanistico vigente, come detto, costituisce modalità sperimentale per la rivitalizzazione di immobili dismessi o abbandonati. A tal fine, l'utilizzo temporaneo del medesimo immobile non potrà avere, nel suo complesso, una durata superiore a cinque anni, decorsi i quali non potrà essere ulteriormente reiterata.

Poiché la norma prevede che la durata dell'uso temporaneo, da rapportare al progetto proposto, agli interventi previsti ed al rispetto delle eventuali scadenze stabilite dagli Strumenti Urbanistici Esecutivi interessanti l'area, non dovrà in alcun modo interferire con gli interventi di trasformazione definitiva previsti, si ritiene necessario porre particolare attenzione alle aree e zone normative soggette a trasformazione unitaria.

In particolare per le proposte di intervento che ricadono all'interno degli Ambiti delimitati dal P.R.G. vigente e denominati Zone Urbane di Trasformazione (ZUT) o Aree da Trasformare per Servizi (ATS), interessanti solamente una porzione dell'Ambito, deve essere fornito un inquadramento territoriale che dimostri la possibilità di attuazione delle rimanenti superfici non coinvolte dalla proposta, nonché una rappresentazione grafica idonea a valutarne l'inserimento nel tessuto urbano limitrofo. In alternativa, l'istanza può essere corredata dall'impegno a porre fine all'uso temporaneo anticipatamente rispetto alla scadenza prevista dalla convenzione, al fine di consentire l'attuazione della trasformazione complessiva dell'area.

Si demanda alla Giunta Comunale, con l'approvazione dello schema di convenzione, la determinazione delle modalità di esercizio dell'uso temporaneo dei singoli immobili privati, nel rispetto dei criteri e delle modalità sopra definite. L'ammissibilità dell'uso temporaneo di aree libere di proprietà privata di durata superiore a centottanta giorni resta oggetto di autorizzazione da parte del Consiglio Comunale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di approvare, ai sensi dell'articolo n. 23-quater del D.P.R. n. 380/2001 e dell'articolo 8 bis della L.R. n. 19/1999 i criteri e gli indirizzi illustrati in narrativa per l'attuazione delle disposizioni in materia di usi temporanei di immobili privati per lo svolgimento di attività o impieghi per usi diversi da quelli consentiti dallo strumento urbanistico vigente;

2. di dare atto che l'uso temporaneo, ammesso nel rispetto dei criteri e indirizzi approvati con il presente provvedimento, non costituisce mutamento di destinazione d'uso come specificato dal comma 5 dell'art. 23-quater del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
3. di dare atto che l'approvazione degli schemi di convenzione/atti unilaterali d'obbligo relativi all'uso temporaneo di immobili privati, nel rispetto dei criteri e indirizzi oggetto del presente provvedimento, è di competenza della Giunta Comunale;
4. di dare atto che i criteri e gli indirizzi disciplinati dalla presente deliberazione potranno essere oggetto di revisione e integrazione a seguito di un primo periodo di applicazione e monitoraggio;
5. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Paolo Mazzoleni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Emanuela Canevaro

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Paolo Lubbia

La Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo

PRESENTI 28

VOTANTI 25

ASTENUTI 3:

Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Sganga Valentina

FAVOREVOLI 25:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Catizone Giuseppe, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tronzano Andrea, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella